

L. 21-3-1990 n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

L. 21 marzo 1990, n. 53 ⁽¹⁾.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

(commento di giurisprudenza)

14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ⁽²⁷⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e

al terzo comma dell'*articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*⁽²⁸⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature⁽²⁹⁾.

(27) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(28) Vedi, ora, l'*art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130* (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.